

FORNITE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE 4[^]

12255/16

Il Giudice di Pace dott.sa Daniela Pone
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G.86906/13, trattenuta in decisione all'udienza del 23 marzo 2016 vertente

TRA

- ~~Carolina Pannofino~~, elettivamente domiciliata in Roma alla ~~via S. Maria della Pace n. 102~~, presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
- opponente-

E

~~Carolina Pannofino~~, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli Uffici della Avvocatura Comunale alla via ~~Temple di S. Maria della Pace n. 102~~, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato dott.sa Giuseppe De Paolo giusta procura in atti;

NONCHE'

- ~~Carolina Pannofino~~, Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biasiotti Mogliazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Antonio Nibby n. 11, giusta procura alle liti in atti;
- opposta -

OGGETTO: opposizione all'esecuzione.

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23 marzo 2016 da intendersi qui integralmente trascritte.



FATTO E DIRITTO

Con Cartella di pagamento n. 097 2013 0259401477 veniva intimato all'attrice il pagamento della somma di euro 280,00 costituita dai tributi iscritti a ruolo e dagli onori accessori elencati nella cartella medesima, somma pretesa a titolo di sanzioni per infrazioni al C.d.S.

Avverso detto atto l'opponente proponeva atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., regolarmente notificato a ~~Comune~~, esponendo a motivo, tra gli altri, la mancata notifica del verbale ad essa sotteso di cui è venuto a conoscenza soltanto in occasione della notifica della Cartella impugnata.

~~Comune~~ si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della opposizione ed il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Si costituiva in giudizio anche l'~~Ente~~ eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

La causa, documentalmente istruita, sulle precisate conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23 marzo 2016.

Preliminarmente, quanto alla carenza di legittimazione passiva, si rileva che a ~~Comune~~, Ente impositore titolare della pretesa contestata, deve riconoscersi la legittimazione passiva insieme alla Equitalia, quale Ente che ha emesso l'atto e delegato alla riscossione.

Al riguardo la Suprema Corte con la Sent. n. 12385/13 ha ribadito il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, anche ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto, il quale ha interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.

Ciò posto, risulta contestato, tra gli altri motivi, il diritto di ~~Comune~~ di procedere ad esecuzione forzata a causa della decadenza del diritto alla riscossione degli importi di cui alla Cartella esattoriale, in relazione al quale, secondo orientamento della Suprema Corte che si condivide, *"qualora l'opponente deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e/o la inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 201 cod.stradal'azione essendo diretta a contrastare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto per un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)"* Corte Cass. n. 4814/08.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che il verbale di accertamento di violazione n. 13090667898, sotteso alla Cartella Esattoriale opposta, è stato notificato in data 21 luglio 2009 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., notificazione che esige, per la sua validità, che dalla relazione



dell'ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento (deposito della copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione e notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).

La Corte Costituzionale, con sentenza n.3 del 14/01/2010, ha stabilito che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con il ricevimento della raccomandata dichiarando che è illegittimo l'art. suddetto nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa.

Nel caso di specie, non avendo le parti opposte fornito prova in ordine all' invio ed alla ricezione della prescritta raccomandata, la notifica è da ritenersi inficiata di nullità con la conseguenza che, poiché la notificazione del verbale di accertamento di cui trattasi non è stata effettuata nel termine di legge prescritto, l'obbligo a carico dell'odierna opponente, di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni commesse, si è estinto non essendovi stata valida notifica nel termine di cui all'art.201 D.Lgs.285/92.

Per tale assorbente motivo l' opposizione va accolta e le spese di lite liquidate secondo soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la Cartella Esattoriale n. 097 2013 0259401477;

-condanna ~~0259401477~~, in persona del Sindaco pro tempore, e la ~~0259401477~~, Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 42,00 per spese ed euro 265,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Distrazione ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Roma il 7 aprile 2016

Il G.d.P.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA
M. 4. 16
ANNO 2016

